

COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Repertorio n. 551

ATTO PUBBLICO INFORMATICO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA FRATELLI ROSSELLI 8.

CUP C41I21000030001 - CIG 9736298747.

*** * ***

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, addì quattordici del mese di novembre avanti a me Dr. **Matteo BOTTARI** Segretario Generale titolare della sede di segreteria, autorizzato a rogare i contratti ed autenticare le firme del presente atto in virtù dell'art. 97 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i signori:

DELL'ACQUA Vittorio, per il Comune di Rho - codice fiscale 00893240150, nella sua qualità di DIRETTORE AREA 4 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE, domiciliato per la funzione rivestita presso la casa comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, in forza del decreto del Sindaco n. 39/2021, nel seguito

denominata "Stazione Appaltante

SINOPOLI Onofrio, AMMINISTRATORE UNICO dell'Impresa SINOPOLI SRL con sede in PREGNANA MILANESE (MI) - Via PO 14 - C.F. e P. IVA 12819770152 - nominato in data 03/12/2001 il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'impresa stessa, iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO, giusta certificazione rilasciata per via telematica dal sistema informativo delle Camere di Commercio con il documento n. T532148279 del 13/10/2023.

Detti comparenti della cui identità, capacità giuridica e carica rivestita, io Segretario Generale sono certo, premettono che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 23/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di Riqualificazione energetica e sistemazione esterna dello stabile ERP di via Rosselli n. 8 a Rho - che forma parte integrante della suddetta deliberazione - redatto dall'Arch. Massimiliano Morello, i cui elaborati sono depositati presso l'archivio digitale per la sua conservazione;

- con Determinazione n. 272 del 29/03/2023 dell'Ufficio Progettazione Edilizia ERP, si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Rho ad indire la gara dei lavori e ad aggiudicare i

lavori;

- con Determinazione del Dirigente Centrale Unica di Committenza - C.U.C. Rho n. 279 del 29/03/2023 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori in parola mediante procedura aperta ai sensi degli art. 3, lettera sss) e art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, individuando come criterio di selezione della migliore offerta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, valutando oltre al prezzo, anche gli elementi quantitativi/qualitativi delle offerte presentate;

- con Determinazione del Dirigente Centrale Unica di Committenza - C.U.C. Rho n. 829 del 24/07/2023, in corrispondenza dei verbali di gara si disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori di Riqualificazione energetica Edilizia Residenziale Pubblica di via Rosselli n. 8 - Comune di Rho a favore dell'Impresa SINOPOLI SRL, con sede in Pregnana Milanese (Mi), Via Po n. 14 con un punteggio per l'offerta tecnica pari a punti 70,00 ed un punteggio per l'offerta economica pari a punti 25,50 (corrispondente ad un ribasso di 17,296%) e quindi per complessivi punti 95,50;

- con determinazione di Area 4 n. 1318 del 13/11/2023, è stato approvato il quadro economico

dell'intervento oggetto del presente contratto e adottati i relativi impegni di spesa;

- il presente progetto ricade nel programma P.N.R.R. M5C2, Investimento 2.3;

- il presente progetto ha partecipato al bando per il Programma Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile all'interno della strategia intitolata "CO4REGENERATION Collaborare tra generazioni, COabitare nei quartieri metropolitani, COstruire COMunità per la rigenerazione dei territori";

- è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (DURC ON LINE) dell'Impresa SINOPOLI SRL;

- l'Impresa SINOPOLI SRL ha comunicato la propria composizione societaria come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M 11.5.1991 n. 187;

- la verifica antimafia è assolta mediante consultazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, c.d. "White List", della Prefettura di Milano, a cui l'Impresa SINOPOLI SRL risulta iscritta sino al 10/05/2024;

- ogni comunicazione diretta all'appaltatore sarà indirizzata all'indirizzo PEC sinopolisrl@pec.it

quale domicilio digitale dell'Appaltatore medesimo.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra comparse e costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici.

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati e l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti nello stesso richiamati, dalle norme e prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato).

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che

regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

4. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

5. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

6. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

7. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel Capitolato Speciale

d'Appalto, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 2. Oggetto del contratto.

1. Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati gli interventi di efficientamento energetico sullo stabile adibito a civile abitazione sito in via f.lli Rosselli n. 8 costituito da 48 unità abitative complessive.

2. La descrizione sommaria dei lavori è la seguente: riqualificazione energetica conseguita tramite nuovo cappotto esterno, isolamento copertura e sostituzione serramenti.

3. Per la descrizione dettagliata dei lavori si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare.

4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'offerta Tecnica per le parti accettate dalla Stazione Appaltante, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto

esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dell'opera, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

5. Con l'affidamento del presente contratto, l'Appaltatore assume tutte le responsabilità di ogni genere e tipo che ne derivano, compreso la direzione tecnica degli interventi nonché quelle connesse agli aspetti della sicurezza sul lavoro.

6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

7. L'Appaltatore, senza ulteriori compensi, si assume l'onere di eseguire le lavorazioni secondo quanto previsto dall'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento pubblico per l'opera: di realizzare gli interventi/operazioni in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (D.N.S.H.) di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, e nello specifico secondo le prescrizioni dei seguenti allegati del Capitolato Speciale d'Appalto:

a) scheda tecnica n. 2 "ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici";

b) scheda tecnica n. 5 "cantieristica" ed in conformità al Piano Gestione Rifiuti anch'esso allegato al Capitolato.

8. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere adottate secondo la disciplina degli artt. 40 e 41 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3. Ammontare del contratto e modalità di pagamento.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro **832.864,22** (diconsi euro ottocentotrentadueemilaottocento sessantaquattro virgola ventidue.) di cui:

a) Euro **731.364,22** - importo contrattuale dei lavori,

b) Euro **101.500,00** - per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

3. Il corrispettivo contrattuale s'intende stabilito dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio.

4. Il contratto è stipulato "a corpo". L'importo del contratto, come determinato in sede di gara resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di

lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Pertanto il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico, allegato ai documenti di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'opera, non ha valore negoziale.

5. Nel corrispettivo di cui sopra sono compresi tutti gli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

6. Tale importo compensa pertanto tutte le spese per fornitura, assicurazioni di ogni specie, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare le prestazioni finite, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

7. Per quanto concerne la contabilizzazione dei lavori, i prezzi e la modalità dei pagamenti si rinvia al Capo 4, Contabilizzazione dei lavori, e al Capo 5, Disciplina Economica, del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4. Consegna e inizio dei lavori.

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Direzione Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore.

3. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di

cui all'articolo 42 (adempimenti preliminari in materia di sicurezza) del Capitolato Speciale d'Appalto prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla Direzione Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 5. Termini per l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **300 (trecento)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto

conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche; pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata all'Amministrazione Committente qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.

5. A fine lavori l'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori e alla Stazione Appaltante con pec

all'indirizzo pec.protocollo.comunerho@legalmail.it la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori.

6. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

7. I tempi fissati per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto sono coerenti con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

8. Le eventuali proroghe dei termini di conclusione lavori e le eventuali sospensioni sono normate dall'art. 16 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

Art. 6. Modalità di esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, di tutti i documenti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante e dell'Offerta Tecnica come accettata dalla Stazione Appaltante.

Art. 7. Penali e premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **1 per mille** (1 euro ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del presente contratto;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente contratto;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;
- f) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;

g) al termine di 15 (quindici) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc.;

h) alle scadenze fissate dal C.S.E. per la messa a norma del cantiere.

3. La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo seguente.

5. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

6. In caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione di cui all'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, si applica una penale quantificata in misura commisurata alla

gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% dell'importo contrattuale.

7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della Direzione Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono confermate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.

8. L'importo complessivo delle penali non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2021; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo seguente in materia di risoluzione del contratto.

9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

10. Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.L. 77/2021 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo

rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato nel 1 per mille sulla base degli stessi criteri e con gli stessi limiti stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 8. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore.

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere

coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze della Amministrazione Committente.

3. Per tali variazioni l'Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell'Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.

4. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che

sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

5. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso l'Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.

6. Nel caso l'Appaltatore non proponga un proprio cronoprogramma, si intende che i lavori saranno comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 9. Inderogabilità dei termini di esecuzione.

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei

lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Direzione Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i

fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori,

tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e sospensioni di cui all'articolo 5, comma 8, del presente contratto, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 7 del presente contratto, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo 10.

Art. 10. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.

1. L'eventuale ingiustificato ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 7, comma 1, del presente contratto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla Direzione lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

Art. 11. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore la Direzione Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la Direzione Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio

di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 7, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla Direzione Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La Direzione Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 30 del Capitolato Speciale. La predetta riserva riguarda i manufatti e impianti delle categorie OS4 e OG11 (che comprende OS3, OS28, OS30).

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione, che riguarda ogni funzione dell'organismo edilizio, nessuna

esclusa; ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 tale periodo ha durata di due anni e cessa solo con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 12. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori (tre se trattasi di Certificato di Regolare Esecuzione) ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. La Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione

Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

4. Trascorsi due anni dall'emissione del collaudo provvisorio, il Collaudatore accerta l'inesistenza di vizi e difetti e lo comunica al RUP, che provvede all'approvazione definitiva del collaudo (art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016) o, in caso di accertamento di vizi occulti, procede ad un nuovo collaudo.

Art. 13. Presa in consegna dei lavori ultimati.

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 11, comma 1, del presente contratto, oppure nel diverso termine assegnato dalla Direzione Lavori.

2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al

comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della Direzione Lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 11, comma 3 del presente contratto.

Art. 14. Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della

prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

3. L'Appaltatore si obbliga a fornire tutte le dichiarazioni di conformità (ed i relativi allegati confirmatori) in osservanza delle specifiche norme sui Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) se proposti, e sul rispetto dell'ambiente (D.N.S.H.), così come previsto dalle clausole del finanziamento P.N.R.R., alle quali l'Appaltatore deve attenersi scrupolosamente.

4. L'Appaltatore si obbliga a fornire ogni e qualsiasi attestazione e/o certificato richiesto dalle procedure PNRR, condizione necessaria e indispensabile per ottenere il finanziamento dell'opera.

5. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso

remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.

6. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

7. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

8. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. A tale scopo la Stazione Appaltante potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, che saranno di volta in volta indicati all'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi, relativi anche alle eventuali imprese affidatarie del subappalto. L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

10. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. La Stazione Appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

11. Ulteriori obblighi sono previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia, in particolare agli artt. 6, 7, 11, 12 e 61.

12. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art.15. Norme di rispetto del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi

ambientali".

1. Essendo i lavori finanziati con fondi pubblici, l'esecuzione delle attività dovrà essere rispondente agli obblighi previsti dall'Atto Obbligo relativo al "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)" e specificatamente l'Appaltatore dovrà permettere alla Stazione Appaltante il rispetto di quanto previsto agli allegati DNSH relativamente alle attività coerenti con questo appalto.

2. In particolare l'Appaltatore dovrà:

a) inviare a recupero almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 "Rifiuti delle attività da costruzione e demolizione", rispettando le prescrizioni e gli adempimenti previsti dal Piano gestione rifiuti predisposto e allegato alla documentazione di gara;

b) non utilizzare componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui all'elenco "Authorization List" presente nel regolamento REACH e raccogliere e rendere disponibili per la Stazione Appaltante tutte le schede tecniche dei materiali e sostanze utilizzate;

c) dichiarare il rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 49 del 2014 e dal D. Lgs. 118/2020 da parte del

produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) anche attraverso l'iscrizione del produttore nell'apposito Registro dei produttori AEE;

d) rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37 del 2008.

Art. 16. Nomina di un coordinatore per la gestione dei rifiuti e altri adempimenti in materia ambientale.

1. L'Appaltatore dovrà redigere un proprio "Piano di Gestione dei Rifiuti" conformemente alle indicazioni contenute nel presente progetto, in particolare al raggiungimento del 70% (in peso) di materiale avviato a recupero/riciclo.

2. L'Appaltatore dovrà, prima dell'inizio dei lavori, nominare un Coordinatore per la gestione di detto Piano, persona competente ed in possesso delle deleghe necessarie ad operare.

3. Inoltre l'Appaltatore dovrà redigere un proprio "Piano di Controllo dell'Erosione e Sedimentazione" delle attività di cantiere (PCES), conformemente alle indicazioni contenute nel presente progetto.

4. Infine l'Appaltatore dovrà redigere un proprio "Piano di caratterizzazione dei materiali" in caso di ritrovamento di manufatti contenenti fibre di amianto.

5. Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di

prestazioni (DoP) in accordo con il Regolamento prodotti da costruzione n. 305 del 9.03.2011 ed il successivo applicativo D. Lgs. n. 106 del 16.06.2017.

6. I relativi attestati ed i mezzi di prova del rispetto dei C.A.M. dovranno essere presentati dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori per le necessarie verifiche prima dell'accettazione dei materiali proposti.

Art. 17. Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere deve riportare la seguente dicitura:

a) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RESISTENZA A RESILIENZA - MISSIONE 5 - componente 2 - INVESTIMENTO 2.3 "RIGENERAZIONE URBANA" e il logo dell'Unione Europea.

b) Programma Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) del Ministero delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibile all'interno della strategia intitolata "CO4REGENERATION Collaborare tra generazioni, COabitare nei quartieri metropolitani, COstruire COMunità per la rigenerazione dei territori"

3. Il cartello di cantiere deve essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 18. Norme di sicurezza.

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. Per la disciplina di dettaglio in materia di sicurezza si rinvia al Capo 8 - Disposizioni in materia di sicurezza - del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 19. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle

attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

6. L'Appaltatore deve ottemperare agli obblighi in

materia di lavoro delle persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del D. Lgs. n. 50/2016.

7. Ai fini di promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere, l'inclusione lavorativa di disabili e giovani (ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021) l'Appaltatore è ha l'obbligo di riservare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto, o alla realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (under 36) e femminile.

Art. 20. Inadempienze contributive e retributive.

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, in caso in cui la Stazione Appaltante rilevi un'inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa a personale dipendente del Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il RUP inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

4. La Stazione Appaltante predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente articolo, la Stazione Appaltante provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 21. Obblighi di riservatezza.

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, di mantenere riservati, anche successivamente alla

scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Stazione Appaltante di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 22. Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti di gara da questo

richiamati, l'Appaltatore ha presentato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero 1363413016 del 02/11/2023 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA agenzia 1363/A1476 di Ponte in Valtellina per l'importo di euro 57.760,80 (diconsi euro cinquantasettemilasettecentosessanta/80 cent.).

2. L'Appaltatore si è avvalso delle riduzioni previste all'art. 93 comma 7 del D. lgs. n. 50/2016 in quanto ha prodotto apposite certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.

3. Tale garanzia definitiva, prestata dall'Appaltatore a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, opera per tutta la durata del contratto.

4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo

la normativa vigente.

5. La garanzia deve essere integrata, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

6. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 23. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 4, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle

ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004, come modificate dall'articolo 252, comma 6, del D. Lgs. n. 163 del 2006.

4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo

quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso aumentato dell'IVA;

partita 2) per le opere preesistenti: euro 2.000.000,00;

partita 3) per le demolizioni: euro 500.000,00;

b) ed essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

Gli importi di cui alle partite 1), 2) e 3) sono stati determinati per l'elevato valore dell'immobile, che consta di 48 unità immobiliari.

5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.000.000,00.

6. Tale importo è stato determinato per la compresenza di almeno un centinaio di residenti nell'edificio durante l'esecuzione dei lavori.

7. Se il contratto di assicurazione prevede importi o

percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

8. Le garanzie di cui ai commi 4 e 5, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

9. Le garanzie di cui al comma 4, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 5, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M.. n. 123 del 2004, come modificate dall'articolo 252, comma 6, del D. Lgs. n. 163 del 2006.

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 7 e 8.

10. La polizza dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022 ed alle prescrizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

11. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la

validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 24. Subappalto.

1. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'Impresa circa la volontà di avvalersi del subappalto, la Stazione Appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto.

2. La Stazione Appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia Capo 9 - Disciplina del subappalto - del

Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 25. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010.

3. Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.

4. Ai fini dell'art. 25, co. 2bis, L. 89/2014 si dichiara che il CIG è **9736298747** e il CUP è **C41I21000030001**.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Art. 26. Risoluzione del contratto e recesso.

1. Per la risoluzione del contratto ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016, che le parti dichiarano di ben conoscere.

2. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata (o PEC) con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi:

a) mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di gara;

b) inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente contratto.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto indicato all'art. 56 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 27. Esecuzione d'ufficio dei lavori.

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto, le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP.

2. Ai sensi dell'articolo 11 del DM n.49 del 07/03/2018, restano a carico dell'Appaltatore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

3. L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non in caso di fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

4. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena la

decadenza dal diritto di indennizzo.

5. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo, il Direttore dei Lavori redige il processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 28. Cessione del contratto e cessione dei crediti.

1. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Legge 21 Febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante e da questa accettato ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Art. 30. Contestazioni sugli aspetti tecnici (riserve) e accordo bonario.

La disciplina di dettaglio in materia di riserve e accordo bonario è prevista agli artt. 51 e 52 del Capitolato Speciale d'Appalto che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, a cui si rinvia.

Art. 31. Controversie.

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dell'appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo precedente, sarà devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Foro esclusivamente ed inderogabilmente competente

sarà quello di Milano.

3. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 32. Trattamento dati personali.

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR - Regolamento 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero

derivarne alla Stazione Appaltante e/o a terzi.

Art. 33. Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto e agli altri documenti di gara, comprese le offerte tecnica ed economica.

Art. 34. Approvazione specifica clausole.

1. L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, inclusi i documenti ed atti richiamati.

Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato con modalità di firma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su (54) pagine a video e viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconoscono conforme

alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005 **(artt. 24 e 25)** codice dell'Stazione Appaltante digitale (CAD).

Per il Comune di Rho

Vittorio DELL'ACQUA, firmato digitalmente.

Per l'Impresa SINOPOLI SRL

Onofrio SINOPOLI, firmato digitalmente.

Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del D.Lgs. n. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il documento, atto pubblico informatico, viene da me, Segretario, firmato digitalmente con le modalità di cui al D.Lgs. n. 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Matteo Bottari, Segretario generale, firmato digitalmente